

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° febbraio 2025 euro	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° novembre 1991 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Riposi annui (4,95% su 4) dal 1° ottobre 2000 euro	6 Maggiorazione per ferie e gra- tifica natalizia (18,50% su 4) (°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	8 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6 + 7) euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 (°°) euro
OPERAI DI 4° LIVELLO	8,64	1,61	3,07	13,32	0,66	2,46	0,35	16,79	0,0959
OPERAI SPECIALIZZATI - 3° LIVELLO									
- carpentiere specializzato - muratore specializzato, pontatore, ferraio - gruista, fabbro di cantiere, falegname specializzato, meccanico elettricista - autista meccanico, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili (*) - applicatore di asfalto, posatore di coperture impermeabili - sabbatore, aiutante posatore di coperture impermeabili - applicatore di mosaico di 1.a, posatore di linoleum, posatore di pavimenti in legno (parchetti), posatore di pavimenti o di rivestimenti - conducente rulli compressori stradali patentato, posatore mattonelle di asfalto compresso - scalpellino, posatore, cubettista - pittore decoratore murale - decoratore di ditte, insegne, verniciatore, imitatore di marmi e legni - letterista, doratore - decoratore in stucco e inquadratore - stuccatore da banco, modellista - riquadratore cementista - stuccatore	8,02	1,50	3,06	12,58	0,62	2,33	0,32	15,85	0,0890

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa e trasporti degli operai, si richiamano le norme di cui al contratto provinciale 24 maggio 2022, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dal 1° settembre 2023, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 10,00 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 4,82 giornalieri**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(Ω) L'importo a titolo di EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate per un massimo di 173, è quello stabilito per l'anno 2026 dall'accordo provinciale 18 febbraio 2026 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari all'1% (v. nostro Suggerimento n. 5/2026) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000,00.

(°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

(°°) Il contributo PREVEDI complessivo di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.

(*) Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi, addetti a lavori discontinui, per le ore di lavoro ordinario effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali medie annue, è dovuta una maggiorazione del 12% su paga base di fatto, indennità territoriale ed ex indennità di contingenza, fermo restando il computo su tali ore ordinarie sia del 14,20% da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia (18,50% ai fini retributivi, contributivi e fiscali), sia del 4,95% da corrispondere in busta paga per riposi annui.

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° febbraio 2025 euro	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° novembre 1991 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Riposi annui (4,95% su 4) dal 1° ottobre 2000 euro	6 Maggiorazione per ferie e gra- tifica natalizia (18,50% su 4) (°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	8 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6 + 7) euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 (°°) euro
OPERAI QUALIFICATI - 2° LIVELLO - muratore qualificato, carpentiere qualificato, falegname qualificato - autista conducente, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili (*) - calderaio - aiuto applicatore di mosaico, aiutante posatore di linoleum, aiutante posatore di pavimenti o di rivestimenti - asfaltista stradale - selciatore, fabbro, falegname - imbiancatore - verniciatore - stuccatore di plafoni e pareti (lisciatore) - stuccatore da banco, scalpellino, lucidatore	7,22	1,35	3,05	11,62	0,58	2,15	0,29	14,64	0,0801

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa e trasporti degli operai, si richiamano le norme di cui al contratto provinciale 24 maggio 2022, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dal 1° settembre 2023, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 10,00 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 4,82 giornalieri**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(Ω) L'importo a titolo di EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate per un massimo di 173, è quello stabilito per l'anno 2026 dall'accordo provinciale 18 febbraio 2026 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari all'1% (v. nostro Suggerimento n. 5/2026) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000,00.

(°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

(°°) Il contributo PREVEDI complessivo di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.

(*) Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi, addetti a lavori discontinui, per le ore di lavoro ordinario effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali medie annue, è dovuta una maggiorazione del 12% su paga base di fatto, indennità territoriale ed ex indennità di contingenza, fermo restando il computo su tali ore ordinarie sia del 14,20% da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia (18,50% ai fini retributivi, contributivi e fiscali), sia del 4,95% da corrispondere in busta paga per riposi annui.

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° febbraio 2025 euro	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° novembre 1991 (••) euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Riposi annui (4,95% su 4) dal 1° ottobre 2000 euro	6 Maggiorazione per ferie e gra- tifica natalizia (18,50% su 4) (°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	8 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6 + 7) euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 (°°) euro
OPERAI COMUNI - 1° LIVELLO									
- aiuto pontatore, addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie e addetto all'uso di vibratori, sifoni e pipe, lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa, aiuto ferraio									
- aiutante asfaltatore, manovale addetto alle coperture impermeabili									
- aiutante asfaltista, apprendista posatore di mattonelle, allievo conducente rulli compressori stradali	6,17	1,16	3,02	10,35	0,51	1,91	0,25	13,02	0,0685
- bitumatore stradale									
- battitore di cubetti, aiuto posatore, sterratore									
- aiutante stuccatore da banco, riquadratore, cementista, scalpellino, lucidatore, gettatore									
- badilante									
- manovale									
- garzone									
- facchino									
- magazzinoiere									
- guardiano, fattorino	5,55	1,04	2,52	9,11	0,45	1,69	0,22	11,47	0,0570
- guardiano con alloggio	4,94	0,93	2,51	8,38	0,41	1,55	0,20	10,54	0,0570

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa e trasporti degli operai, si richiamano le norme di cui al contratto provinciale 24 maggio 2022, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dal 1° settembre 2023, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 10,00 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 4,82 giornalieri**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(Ω) L'importo a titolo di EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate per un massimo di 173, è quello stabilito per l'anno 2026 dall'accordo provinciale 18 febbraio 2026 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari all'1% (v. nostro Suggerimento n. 5/2026) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000,00.

(••) Il valore orario dell'ex indennità di contingenza dei lavoratori discontinui è stato adeguato al disposto del decreto legislativo n. 66/2003.

(°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

(°°) Il contributo PREVEDI complessivo di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.

ADDETTI AI LAVORI FERROVIARI E TRAMVIARI - Articolo 21, punto B) c.c.n.l. 19 aprile 2010

Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° febbraio 2025 euro	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Riposi annui (4,95% su 4) dal 1° ottobre 2000 euro	6 Indennità di cantiere ferroviario (15% su 4) euro	7 Maggiorazione per ferie e gratifica natalizia (18,50% su 4) (°) euro	8 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	9 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6 + 7 + 8) euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 (°°) euro
Operai di 4° livello	8,64	1,61	3,07	13,32	0,66	2,00	2,46	0,35	18,79	0,0959
Operai specializzati - 3° livello - Addetto ai lavori di armamento ferroviario	8,02	1,50	3,06	12,58	0,62	1,89	2,33	0,32	17,74	0,0890
Operai qualificati - 2° livello - addetto ai lavori di armamento ferroviario e tramviario	7,22	1,35	3,05	11,62	0,58	1,74	2,15	0,29	16,38	0,0801
Operai comuni - 1° livello - addetto ai lavori di armamento ferroviario e tramviario, manovale - magazziniere addetto ai magazzini di cantiere	6,17	1,16	3,02	10,35	0,51	1,55	1,91	0,25	14,57	0,0685

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa e trasporti degli operai, si richiamano le norme di cui al contratto provinciale 24 maggio 2022, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 10,00 giornalieri** dal 1° settembre 2023. L'indennità trasporti prevista dal citato contratto provinciale non è dovuta agli operai addetti ai lavori ferroviari e tramviari, in quanto assorbita dall'indennità di cantiere ferroviario del 15%.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(Ω) L'importo a titolo di EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate per un massimo di 173, è quello stabilito per l'anno 2026 dall'accordo provinciale 18 febbraio 2026 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari all'1% (v. nostro Suggerimento n. 5/2026) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000,00.

(°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

(°°) Il contributo PREVEDI complessivo di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.

RETRIBUZIONI MENSILI PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - IMPIEGATI E QUADRI

LIVELLI E CATEGORIE	1 Stipendio minimo mensile dal 1° febbraio 2025 euro	2 Premio di produzione dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	6 Totale retribuzione lorda 4 + 5 euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 euro
7° livello - quadri (*) e 1.a categoria super	2.134,71	379,43	544,15	3.058,29	85,39	3.143,68	20,00
6° livello - 1.a categoria	1.921,23	347,35	539,96	2.808,54	76,85	2.885,39	18,00
5° livello - 2.a categoria	1.601,02	288,74	533,68	2.423,44	64,04	2.487,48	15,00
4° livello - Impiegati di 4° livello	1.494,31	261,62	531,58	2.287,51	59,77	2.347,28	14,00
3° livello - 3.a categoria	1.387,56	241,22	529,49	2.158,27	55,50	2.213,77	13,00
2° livello - 4.a categoria	1.248,81	215,94	526,76	1.991,51	49,95	2.041,46	11,70
1° livello - 4.a categoria primo impiego (**)	1.067,36	185,64	523,20	1.776,20	42,69	1.818,89	10,00

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa e trasporti degli impiegati e quadri, si richiamano le norme di cui al contratto provinciale 24 maggio 2022, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dal 1° settembre 2023, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari a **euro 160,78 mensili**, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 90,56 mensili**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale. Per la determinazione della quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa vale quanto previsto dall'articolo 4 (parte impiegati) del contratto provinciale 24 maggio 2022.

(Ω) L'importo a titolo di EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sui periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi, è quello stabilito per l'anno 2026 dall'accordo provinciale 18 febbraio 2026 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari all'1% (v. nostro Suggerimento n. 5/2026) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000,00.

(*) Con decorrenza 7 febbraio 1988 ed in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, il c.c.n.l. ha regolamentato la categoria dei quadri. Il riconoscimento in forma scritta, da parte dell'impresa, della qualifica di quadro, comporta l'attribuzione di un'indennità di funzione di euro 140,00 mensili dal 1° giugno 2008.

(**) Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.

AVVERTENZA

L'importo orario del trattamento economico spettante agli impiegati edili si ottiene dividendo per 173 gli importi mensili. Il coefficiente 25 resta esclusivamente per la determinazione della quota giornaliera della retribuzione di fatto, ai fini del pagamento delle festività cadenti in domenica nonché per la maggiorazione da riconoscere in aggiunta alla normale retribuzione del mese di novembre, quale trattamento per l'ex festività nazionale del 4 novembre.

**APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA
SUPERIORE - OPERAI (♦)**

LIVELLI	Percentuale della retribuzione	1 Minimo di paga base dal 1° febbraio 2025 euro	2 Indennità territoriale dal 1° aprile 2019 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° aprile 2019 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Riposi annui (4,95% su 4) euro	6 Maggiorazione per ferie e gratifica natalizia (18,50% su 4) (°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	8 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6 + 7) euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 (°°) euro
OPERAIO 2° LIVELLO										
1° semestre	65%	4,69	0,88	1,98	7,55	0,37	1,40	0,19	9,51	0,0700
2° semestre	70%	5,05	0,95	2,13	8,13	0,40	1,50	0,20	10,23	0,0700
3° semestre	75%	5,42	1,01	2,29	8,72	0,43	1,61	0,22	10,98	0,0700
4° semestre	80%	5,78	1,08	2,44	9,30	0,46	1,72	0,23	11,71	0,0700
5° semestre	85%	6,14	1,15	2,59	9,88	0,49	1,83	0,25	12,45	0,0700
6° semestre	90%	6,50	1,22	2,74	10,46	0,52	1,94	0,26	13,18	0,0700
dal 7° semestre	90%	6,50	1,22	2,74	10,46	0,52	1,94	0,26	13,18	0,0700
OPERAIO 1° LIVELLO										
1° semestre	65%	4,01	0,75	1,96	6,72	0,33	1,24	0,16	8,45	0,0700
2° semestre	70%	4,32	0,81	2,11	7,24	0,36	1,34	0,17	9,11	0,0700
3° semestre	75%	4,63	0,87	2,27	7,77	0,38	1,44	0,19	9,78	0,0700
4° semestre	80%	4,94	0,93	2,42	8,29	0,41	1,53	0,20	10,43	0,0700
5° semestre	85%	5,24	0,99	2,57	8,80	0,44	1,63	0,21	11,08	0,0700
6° semestre	90%	5,55	1,04	2,71	9,30	0,46	1,72	0,22	11,70	0,0700
dal 7° semestre	90%	5,55	1,04	2,71	9,30	0,46	1,72	0,22	11,70	0,0700

INDENNITA' TRASPORTI E SERVIZIO MENSA O INDENNITA' SOSTITUTIVA

In base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti operai hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli operai. In particolare, dal 1° settembre 2023, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 10,00 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 4,82 giornalieri**. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(♦) Età compresa tra i 15 e fino al compimento dei 25 anni.

(°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

(°°) Per gli apprendisti operai, l'importo mensile da riconoscere si ricava moltiplicando l'importo orario in cifra fissa di 0,07 euro, non riparametrati, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel mese di riferimento, con arrotondamento all'euro inferiore o superiore, secondo le regole generali.

(Ω) L'importo a titolo di EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate per un massimo di 173, è quello stabilito per l'anno 2025 dall'accordo provinciale 18 febbraio 2026 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari all'1% (v. nostro Suggerimento n. 5/2026) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000,00.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - OPERAI (♦)

LIVELLI	Percentuale della retribuzione	1 Minimo di paga base dal 1° febbraio 2025 euro	2 Indennità territoriale dal 1° aprile 2019 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° aprile 2019 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Riposi annui (4,95% su 4) euro	6 Maggiorazione per ferie e gratifica natalizia (18,50% su 4) (°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	8 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6 + 7) euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 (°°) euro
OPERAIO 4° LIVELLO										
1° semestre	72%	6,22	1,16	2,21	9,59	0,47	1,77	0,25	12,08	0,0700
2° semestre	72%	6,22	1,16	2,21	9,59	0,47	1,77	0,25	12,08	0,0700
3° semestre	78%	6,74	1,26	2,40	10,40	0,51	1,92	0,27	13,10	0,0700
4° semestre	78%	6,74	1,26	2,40	10,40	0,51	1,92	0,27	13,10	0,0700
5° semestre	85%	7,34	1,37	2,61	11,32	0,56	2,09	0,29	14,26	0,0700
6° semestre	90%	7,78	1,45	2,76	11,99	0,59	2,22	0,31	15,11	0,0700
dal 7° semestre	90%	7,78	1,45	2,76	11,99	0,59	2,22	0,31	15,11	0,0700
OPERAIO 3° LIVELLO										
1° semestre	72%	5,77	1,08	2,20	9,05	0,45	1,67	0,23	11,40	0,0700
2° semestre	72%	5,77	1,08	2,20	9,05	0,45	1,67	0,23	11,40	0,0700
3° semestre	78%	6,26	1,17	2,39	9,82	0,49	1,82	0,25	12,38	0,0700
4° semestre	78%	6,26	1,17	2,39	9,82	0,49	1,82	0,25	12,38	0,0700
5° semestre	85%	6,82	1,28	2,60	10,70	0,53	1,98	0,27	13,48	0,0700
6° semestre	90%	7,22	1,35	2,75	11,32	0,56	2,09	0,29	14,26	0,0700
dal 7° semestre	90%	7,22	1,35	2,75	11,32	0,56	2,09	0,29	14,26	0,0700
OPERAIO 2° LIVELLO										
1° semestre	72%	5,20	0,97	2,19	8,36	0,41	1,55	0,21	10,53	0,0700
2° semestre	72%	5,20	0,97	2,19	8,36	0,41	1,55	0,21	10,53	0,0700
3° semestre	78%	5,63	1,05	2,38	9,06	0,45	1,68	0,23	11,42	0,0700
4° semestre	78%	5,63	1,05	2,38	9,06	0,45	1,68	0,23	11,42	0,0700
5° semestre	85%	6,14	1,15	2,59	9,88	0,49	1,83	0,25	12,45	0,0700
6° semestre	90%	6,50	1,22	2,74	10,46	0,52	1,94	0,26	13,18	0,0700
dal 7° semestre	90%	6,50	1,22	2,74	10,46	0,52	1,94	0,26	13,18	0,0700

INDENNITA' TRASPORTI E SERVIZIO MENSA O INDENNITA' SOSTITUTIVA

In base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti operai hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli operai. In particolare, dal 1° settembre 2023, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 10,00 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 4,82 giornalieri**. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

- (♦) Età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Il limite di età massima va inteso come 30 anni non compiuti, vale a dire 29 anni e 364 giorni (circolare Ministero del lavoro 15 luglio 2005, n. 30; Interpello Ministero del lavoro 24 marzo 2006).
- (°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.
- (°°) Per gli apprendisti operai, l'importo mensile da riconoscere si ricava moltiplicando l'importo orario in cifra fissa di 0,07 euro, non riparametrati, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel mese di riferimento, con arrotondamento all'euro inferiore o superiore, secondo le regole generali.
- (Ω) L'importo a titolo di EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate per un massimo di 173, è quello stabilito per l'anno 2025 dall'accordo provinciale 18 febbraio 2026 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari all'1% (v. nostro Suggerimento n. 5/2026) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000,00.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA - OPERAI (♦)

LIVELLI	Percentuale della retribuzione	1 Minimo di paga base dal 1° febbraio 2025 euro	2 Indennità territoriale dal 1° aprile 2019 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° aprile 2019 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Riposi annui (4,95% su 4) euro	6 Maggiorazione per ferie e gratifica natalizia (18,50% su 4) (°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	8 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6 + 7) euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 (°°) euro
OPERAIO 4° LIVELLO										
1° semestre	70%	6,05	1,13	2,15	9,33	0,46	1,73	0,24	11,76	0,0700
2° semestre	70%	6,05	1,13	2,15	9,33	0,46	1,73	0,24	11,76	0,0700
3° semestre	78%	6,74	1,26	2,40	10,40	0,51	1,92	0,27	13,10	0,0700
4° semestre	78%	6,74	1,26	2,40	10,40	0,51	1,92	0,27	13,10	0,0700
5° semestre	85%	7,34	1,37	2,61	11,32	0,56	2,09	0,29	14,26	0,0700
6° semestre	90%	7,78	1,45	2,76	11,99	0,59	2,22	0,31	15,11	0,0700
OPERAIO 3° LIVELLO										
1° semestre	70%	5,61	1,05	2,14	8,80	0,44	1,63	0,22	11,09	0,0700
2° semestre	70%	5,61	1,05	2,14	8,80	0,44	1,63	0,22	11,09	0,0700
3° semestre	78%	6,26	1,17	2,39	9,82	0,49	1,82	0,25	12,38	0,0700
4° semestre	78%	6,26	1,17	2,39	9,82	0,49	1,82	0,25	12,38	0,0700
5° semestre	85%	6,82	1,28	2,60	10,70	0,53	1,98	0,27	13,48	0,0700
6° semestre	90%	7,22	1,35	2,75	11,32	0,56	2,09	0,29	14,26	0,0700
OPERAIO 2° LIVELLO										
1° semestre	70%	5,05	0,95	2,13	8,13	0,40	1,50	0,20	10,23	0,0700
2° semestre	70%	5,05	0,95	2,13	8,13	0,40	1,50	0,20	10,23	0,0700
3° semestre	78%	5,63	1,05	2,38	9,06	0,45	1,68	0,23	11,42	0,0700
4° semestre	78%	5,63	1,05	2,38	9,06	0,45	1,68	0,23	11,42	0,0700
5° semestre	85%	6,14	1,15	2,59	9,88	0,49	1,83	0,25	12,45	0,0700
6° semestre	90%	6,50	1,22	2,74	10,46	0,52	1,94	0,26	13,18	0,0700

INDENNITA' TRASPORTI E SERVIZIO MENSA O INDENNITA' SOSTITUTIVA

In base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti operai hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli operai. In particolare, dal 1° settembre 2023, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 10,00 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 4,82 giornalieri**. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

- (♦) Età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Il limite di età massima va inteso come 30 anni non compiuti, vale a dire 29 anni e 364 giorni (circolare Ministero del lavoro 15 luglio 2005, n. 30; Interpello Ministero del lavoro 24 marzo 2006).
- (°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.
- (°°) Per gli apprendisti operai, l'importo mensile da riconoscere si ricava moltiplicando l'importo orario in cifra fissa di 0,07 euro, non riparametrati, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel mese di riferimento, con arrotondamento all'euro inferiore o superiore, secondo le regole generali.
- (Ω) L'importo a titolo di EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate per un massimo di 173, è quello stabilito per l'anno 2025 dall'accordo provinciale 18 febbraio 2026 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari all'1% (v. nostro Suggerimento n. 5/2026) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000,00.

**APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE
TECNICA SUPERIORE - IMPIEGATI (♦)**

LIVELLI	Percentuale della retribuzione	1 Stipendio minimo mensile dal 1° febbraio 2025 euro	2 Premio di produzione dal 1° aprile 2019 euro	3 Ex indennità di contingenza dal 1° aprile 2019 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	6 Totale retribuzione lorda 4 + 5 euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 euro
IMPIEGATO 2° LIVELLO								
1° semestre	65%	811,73	140,36	342,39	1.294,48	32,47	1.326,95	10,00
2° semestre	70%	874,17	151,16	368,73	1.394,06	34,97	1.429,03	10,00
3° semestre	75%	936,61	161,96	395,07	1.493,64	37,46	1.531,10	10,00
4° semestre	80%	999,05	172,75	421,40	1.593,20	39,96	1.633,16	10,00
5° semestre	85%	1.061,49	183,55	447,75	1.692,79	42,46	1.735,25	10,00
6° semestre	90%	1.123,93	194,35	474,09	1.792,37	44,96	1.837,33	10,00
dal 7° semestre	90%	1.123,93	194,35	474,09	1.792,37	44,96	1.837,33	10,00
IMPIEGATO 1° LIVELLO								
1° semestre	65%	693,78	120,67	340,08	1.154,53	27,75	1.182,28	10,00
2° semestre	70%	747,15	129,95	366,24	1.243,34	29,89	1.273,23	10,00
3° semestre	75%	800,52	139,23	392,40	1.332,15	32,02	1.364,17	10,00
4° semestre	80%	853,89	148,51	418,56	1.420,96	34,16	1.455,12	10,00
5° semestre	85%	907,26	157,79	444,72	1.509,77	36,29	1.546,06	10,00
6° semestre	90%	960,62	167,08	470,88	1.598,58	38,42	1.637,00	10,00
dal 7° semestre	90%	960,62	167,08	470,88	1.598,58	38,42	1.637,00	10,00

INDENNITA' TRASPORTI E SERVIZIO MENSA O INDENNITA' SOSTITUTIVA

In base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti impiegati hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli impiegati. In particolare, dal 1° settembre 2023, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 160,78 mensili**, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 90,56 mensili**. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale. Per la determinazione della quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa vale quanto previsto dall'articolo 4 (parte impiegati) del contratto provinciale 24 maggio 2022.

(♦) Età compresa tra i 15 e fino al compimento dei 25 anni.

(Ω) L'importo a titolo di EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sui periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi, è quello stabilito per l'anno 2026 dall'accordo provinciale 18 febbraio 2026 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari all'1% (v. nostro Suggerimento n. 5/2026) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000,00.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - IMPIEGATI (♦)

LIVELLI	Percentuale della retribuzione	1 Stipendio minimo mensile dal 1° febbraio 2025 euro	2 Premio di produzione dal 1° aprile 2019 euro	3 Ex indennità di contingenza dal 1° aprile 2019 euro	4 Totale 1+ 2 + 3 euro	5 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	6 Totale retribuzione lorda 4 + 5 euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 euro
IMPIEGATO 7° LIVELLO								
1° semestre	72%	1.536,99	273,19	391,79	2.201,97	61,48	2.263,45	10,00
2° semestre	72%	1.536,99	273,19	391,79	2.201,97	61,48	2.263,45	10,00
3° semestre	78%	1.665,07	295,96	424,44	2.385,47	66,60	2.452,07	10,00
4° semestre	78%	1.665,07	295,96	424,44	2.385,47	66,60	2.452,07	10,00
5° semestre	85%	1.814,50	322,52	462,53	2.599,55	72,58	2.672,13	10,00
6° semestre	90%	1.921,24	341,49	489,74	2.752,47	76,85	2.829,32	10,00
dal 7° semestre	90%	1.921,24	341,49	489,74	2.752,47	76,85	2.829,32	10,00
IMPIEGATO 6° LIVELLO								
1° semestre	72%	1.383,29	250,09	388,77	2.022,15	55,33	2.077,48	10,00
2° semestre	72%	1.383,29	250,09	388,77	2.022,15	55,33	2.077,48	10,00
3° semestre	78%	1.498,56	270,93	421,17	2.190,66	59,94	2.250,60	10,00
4° semestre	78%	1.498,56	270,93	421,17	2.190,66	59,94	2.250,60	10,00
5° semestre	85%	1.633,05	295,25	458,97	2.387,27	65,32	2.452,59	10,00
6° semestre	90%	1.729,11	312,62	485,97	2.527,70	69,16	2.596,86	10,00
dal 7° semestre	90%	1.729,11	312,62	485,97	2.527,70	69,16	2.596,86	10,00
IMPIEGATO 5° LIVELLO								
1° semestre	72%	1.152,73	207,89	384,25	1.744,87	46,11	1.790,98	10,00
2° semestre	72%	1.152,73	207,89	384,25	1.744,87	46,11	1.790,98	10,00
3° semestre	78%	1.248,80	225,22	416,27	1.890,29	49,95	1.940,24	10,00
4° semestre	78%	1.248,80	225,22	416,27	1.890,29	49,95	1.940,24	10,00
5° semestre	85%	1.360,87	245,43	453,63	2.059,93	54,43	2.114,36	10,00
6° semestre	90%	1.440,92	259,87	480,32	2.181,11	57,64	2.238,75	10,00
dal 7° semestre	90%	1.440,92	259,87	480,32	2.181,11	57,64	2.238,75	10,00

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - IMPIEGATI (♦)

LIVELLI	Percentuale della retribuzione	1 Stipendio minimo mensile dal 1° febbraio 2025 euro	2 Premio di produzione dal 1° aprile 2019 euro	3 Ex indennità di contingenza dal 1° aprile 2019 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	6 Totale retribuzione lorda 4 + 5 euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 euro
IMPIEGATO 4° LIVELLO								
1° semestre	72%	1.075,90	188,37	382,74	1.647,01	43,04	1.690,05	10,00
2° semestre	72%	1.075,90	188,37	382,74	1.647,01	43,04	1.690,05	10,00
3° semestre	78%	1.165,56	204,06	414,64	1.784,26	46,62	1.830,88	10,00
4° semestre	78%	1.165,56	204,06	414,64	1.784,26	46,62	1.830,88	10,00
5° semestre	85%	1.270,16	222,38	451,84	1.944,38	50,81	1.995,19	10,00
6° semestre	90%	1.344,88	235,46	478,43	2.058,77	53,80	2.112,57	10,00
dal 7° semestre	90%	1.344,88	235,46	478,43	2.058,77	53,80	2.112,57	10,00
IMPIEGATO 3° LIVELLO								
1° semestre	72%	999,04	173,68	381,24	1.553,96	39,96	1.593,92	10,00
2° semestre	72%	999,04	173,68	381,24	1.553,96	39,96	1.593,92	10,00
3° semestre	78%	1.082,30	188,15	413,00	1.683,45	43,29	1.726,74	10,00
4° semestre	78%	1.082,30	188,15	413,00	1.683,45	43,29	1.726,74	10,00
5° semestre	85%	1.179,43	205,04	450,07	1.834,54	47,18	1.881,72	10,00
6° semestre	90%	1.248,80	217,10	476,54	1.942,44	49,95	1.992,39	10,00
dal 7° semestre	90%	1.248,80	217,10	476,54	1.942,44	49,95	1.992,39	10,00
IMPIEGATO 2° LIVELLO								
1° semestre	72%	899,14	155,48	379,27	1.433,89	35,97	1.469,86	10,00
2° semestre	72%	899,14	155,48	379,27	1.433,89	35,97	1.469,86	10,00
3° semestre	78%	974,07	168,43	410,88	1.553,38	38,96	1.592,34	10,00
4° semestre	78%	974,07	168,43	410,88	1.553,38	38,96	1.592,34	10,00
5° semestre	85%	1.061,49	183,55	447,75	1.692,79	42,46	1.735,25	10,00
6° semestre	90%	1.123,93	194,35	474,09	1.792,37	44,96	1.837,33	10,00
dal 7° semestre	90%	1.123,93	194,35	474,09	1.792,37	44,96	1.837,33	10,00

INDENNITA' TRASPORTI E SERVIZIO MENSA O INDENNITA' SOSTITUTIVA

In base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti impiegati hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli impiegati. In particolare, dal 1° settembre 2023, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 160,78 mensili**, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 90,56 mensili**. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale. Per la determinazione della quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa vale quanto previsto dall'articolo 4 (parte impiegati) del contratto provinciale 24 maggio 2022.

- (♦) Età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Il limite di età massima va inteso come 30 anni non compiuti, vale a dire 29 anni e 364 giorni (circolare Ministero del lavoro 15 luglio 2005, n. 30; Interpello Ministero del lavoro 24 marzo 2006).
- (Ω) L'importo a titolo di EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sui periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi, è quello stabilito per l'anno 2026 dall'accordo provinciale 18 febbraio 2026 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari all'1% (v. nostro Suggerimento n. 5/2026) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000,00.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA - IMPIEGATI (♦)

LIVELLI	Percentuale della retribuzione	1 Stipendio minimo mensile dal 1° febbraio 2025 euro	2 Premio di produzione dal 1° aprile 2019 euro	3 Ex indennità di contingenza dal 1° aprile 2019 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	6 Totale retribuzione lorda 4 + 5 euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 euro
IMPIEGATO 7° LIVELLO								
1° semestre	70%	1.494,30	265,60	380,90	2.140,80	59,77	2.200,57	10,00
2° semestre	70%	1.494,30	265,60	380,90	2.140,80	59,77	2.200,57	10,00
3° semestre	78%	1.665,07	295,96	424,44	2.385,47	66,60	2.452,07	10,00
4° semestre	78%	1.665,07	295,96	424,44	2.385,47	66,60	2.452,07	10,00
5° semestre	85%	1.814,50	322,52	462,53	2.599,55	72,58	2.672,13	10,00
6° semestre	90%	1.921,24	341,49	489,74	2.752,47	76,85	2.829,32	10,00
IMPIEGATO 6° LIVELLO								
1° semestre	70%	1.344,86	243,15	377,97	1.965,98	53,79	2.019,77	10,00
2° semestre	70%	1.344,86	243,15	377,97	1.965,98	53,79	2.019,77	10,00
3° semestre	78%	1.498,56	270,93	421,17	2.190,66	59,94	2.250,60	10,00
4° semestre	78%	1.498,56	270,93	421,17	2.190,66	59,94	2.250,60	10,00
5° semestre	85%	1.633,05	295,25	458,97	2.387,27	65,32	2.452,59	10,00
6° semestre	90%	1.729,11	312,62	485,97	2.527,70	69,16	2.596,86	10,00
IMPIEGATO 5° LIVELLO								
1° semestre	70%	1.120,71	202,12	373,58	1.696,41	44,83	1.741,24	10,00
2° semestre	70%	1.120,71	202,12	373,58	1.696,41	44,83	1.741,24	10,00
3° semestre	78%	1.248,80	225,22	416,27	1.890,29	49,95	1.940,24	10,00
4° semestre	78%	1.248,80	225,22	416,27	1.890,29	49,95	1.940,24	10,00
5° semestre	85%	1.360,87	245,43	453,63	2.059,93	54,53	2.114,46	10,00
6° semestre	90%	1.440,92	259,87	480,32	2.181,11	57,64	2.238,75	10,00

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA - IMPIEGATI (♦)

LIVELLI	Percentuale della retribuzione	1 Stipendio minimo mensile dal 1° febbraio 2025 euro	2 Premio di produzione dal 1° aprile 2019 euro	3 Ex indennità di contingenza dal 1° aprile 2019 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2026 (Ω) euro	5 Totale retribuzione lorda 4 + 5 euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 euro
IMPIEGATO 4° LIVELLO								
1° semestre	70%	1.046,02	183,13	372,11	1.601,26	41,84	1.643,10	10,00
2° semestre	70%	1.046,02	183,13	372,11	1.601,26	41,84	1.643,10	10,00
3° semestre	78%	1.165,56	204,06	414,64	1.784,26	46,62	1.830,88	10,00
4° semestre	78%	1.165,56	204,06	414,64	1.784,26	46,62	1.830,88	10,00
5° semestre	85%	1.270,16	222,38	451,84	1.944,38	50,81	1.995,19	10,00
6° semestre	90%	1.344,88	235,46	478,43	2.058,77	53,80	2.112,57	10,00
IMPIEGATO 3° LIVELLO								
1° semestre	70%	971,29	168,85	370,64	1.510,78	38,85	1.549,63	10,00
2° semestre	70%	971,29	168,85	370,64	1.510,78	38,85	1.549,63	10,00
3° semestre	78%	1.082,30	188,15	413,00	1.683,45	43,29	1.726,74	10,00
4° semestre	78%	1.082,30	188,15	413,00	1.683,45	43,29	1.726,74	10,00
5° semestre	85%	1.179,43	205,04	450,07	1.834,54	47,18	1.881,72	10,00
6° semestre	90%	1.248,80	217,10	476,54	1.942,44	49,95	1.992,39	10,00
IMPIEGATO 2° LIVELLO								
1° semestre	70%	874,17	151,16	368,73	1.394,06	34,97	1.429,03	10,00
2° semestre	70%	874,17	151,16	368,73	1.394,06	34,97	1.429,03	10,00
3° semestre	78%	974,07	168,43	410,88	1.553,38	38,96	1.592,34	10,00
4° semestre	78%	974,07	168,43	410,88	1.553,38	38,96	1.592,34	10,00
5° semestre	85%	1.061,49	183,55	447,75	1.692,79	42,46	1.735,25	10,00
6° semestre	90%	1.123,93	194,35	474,09	1.792,37	44,96	1.837,33	10,00

INDENNITA' TRASPORTI E SERVIZIO MENSA O INDENNITA' SOSTITUTIVA

In base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti impiegati hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli impiegati. In particolare, dal 1° settembre 2023, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 160,78 mensili**, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 90,56 mensili**. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale. Per la determinazione della quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa vale quanto previsto dall'articolo 4 (parte impiegati) del contratto provinciale 24 maggio 2022.

- (♦) Età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Il limite di età massima va inteso come 30 anni non compiuti, vale a dire 29 anni e 364 giorni (circolare Ministero del lavoro 15 luglio 2005, n. 30; Interpello Ministero del lavoro 24 marzo 2006).
- (Ω) L'importo a titolo di EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sui periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi, è quello stabilito per l'anno 2026 dall'accordo provinciale 18 febbraio 2026 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari all'1% (v. nostro Suggerimento n. 5/2026) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000,00.